

AZIENDA GARDESANA SERVIZI



INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI REFLUI NEL BACINO DEL LAGO DI GARDA - SPONDA VERONESE LOTTO 1 - "TRATTO 5" – 1° STRALCIO: OPERE COLLETTORE IN PRESSIONE ED OPERE COMPLEMENTARI NEL TRATTO VILLA BAGATTA-RONCHI



PROGETTO ESECUTIVO

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE:



HMR Ambiente S.r.l. (Capogruppo mandataria)
Piazzale Stazione n. 7 - Padova
Direttore tecnico: dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati



Etatec Studio Paoletti S.r.l. (Mandante)
Via Edoardo Bassini n. 23 - MILANO
Direttore tecnico: dott. ing. Giovanni Battista Peduzzi



Ingegneria 2P & associati S.r.l. (Mandante)
Via Dall'Armi 27/3 - San Donà di Piave (VE)
Direttore tecnico: dott. ing. Corrado Petris



Ingegneria e Gestioni Sant'Anna S.r.l. (Mandante)
Viale della Musica n.14 - ROMA
Direttore tecnico: dott. ing. Alberto Trotta



Geologia Tecnica S.a.S. (Mandante)
Via Martiri della Libertà n°29 - Este (PD)
Direttore tecnico: dott. Geol. Pier Andrea Vorlicek

Responsabile generale della progettazione e delle integrazioni specialistiche

dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati



Responsabile Unico Procedimento

dott. ing. Carlo Alberto Voi

TITOLO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – CLAUSOLE CONTRATTUALI

CODICE ELABORATO
R.04.H.010

N° REV.	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	NOVEMBRE 2020	EMISSIONE	2P	2P	HMR
01	FEBBRAIO 2021	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI VERIFICATORE E AGS	2P	2P	HMR

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

Via 11 settembre, 24 - 37019 Peschiera del Garda (VR)

Tel. 045/6445211

[*e-mail ags@ags.vr.it*](mailto:ags@ags.vr.it)
[*PEC ags@pec.ags.vr.it*](mailto:ags@pec.ags.vr.it)

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
RACCOLTA DEI REFLUI NEL BACINO DEL LAGO DI
GARDA – SPONDA VERONESE
LOTTO 1 - “TRATTO 5” – 1° STRALCIO:
OPERE COLLETTORE IN PRESSIONE ED OPERE
COMPLEMENTARI NEL TRATTO VILLA BAGATTA-
RONCHI**

PROGETTO ESECUTIVO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CLAUSOLE CONTRATTUALI**

CODICE CIG 8660161EEC

CODICE CUP J33F17000010002

PROGETTO 17103

INDICE

TITOLO 1 - PROFILI GENERALI

I. DIRETTORE DEI LAVORI

TITOLO 2 - FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE

II. CONSEGNA DEI LAVORI

III. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

TITOLO 3 - FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

IV. MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI

V. CONTESTAZIONI E RISERVE

VI. SOSPENSIONE LAVORI

VII. PROROGHE

VIII. DURATA DELL'APPALTO

IX. PENALI

X. PAGAMENTI IN ACCONTO

XI. PAGAMENTI A SALDO – RESPONSABILITA' PER DIFFORMITA' E VIZI

XII. CESSIONE DEL CONTRATTO

XIII. GARANZIA DEFINITIVA

XIV. ASSICURAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE

XV. SUBAPPALTO

XVI. RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO – CONTRATTI ASSIMILATI AL SUBAPPALTO

XVII. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

XVIII. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

XIX. DISCIPLINA ANTIMAFIA – PATTO DI INTEGRITA', PROTOCOLLO DI LEGALITA'

XXI. FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DEI LAVORI

XXII. COLLAUDO

XXIII. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

XXIV. ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

XXV. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

XXVI. STRUMENTI ELETTRONICI DI CONTABILITA' E DI CANTIERE

XXVII. ESECUZIONE URGENTE

XXVIII. CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI

XXVIII. MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

XXIX. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

XXX. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

XXXI. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

XXXII. CONTROVERSIE

XXXIII. DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATO - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

TITOLO 1 - PROFILI GENERALI

I. DIRETTORE DEI LAVORI

1. Il D.L. opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.
2. Il D.L. impartisce all'appaltatore le disposizioni e istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati, nonché annotati nel giornale dei lavori. L'appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
3. Il D.L. controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente specificati nel programma di esecuzione dei lavori.

TITOLO 2 - FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE

II. CONSEGNA DEI LAVORI

1. Il D.L. provvede alla consegna dei lavori ai sensi del successivo par. XXVI.
2. Il D.L. comunica con congruo preavviso all'appaltatore il giorno in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire il tracciamento dei lavori secondo i piani di progetto. All'esito, il D.L. e l'appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
3. Qualora l'appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal D.L. per la consegna, l'ente aggiudicatore ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
4. Il processo verbale di consegna deve contenere:
 - a) le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - b) l'indicazione delle aree, dei locali e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
 - c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
5. Il D.L. provvede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso, l'appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal D.L.

III. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

1. Il D.L. rifiuta in qualunque tempo materiali e componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con l'obbligo per l'appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso, il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal D.L., l'ente aggiudicatore può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del D.L.. L'accettazione definitiva di materiali e componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera di materiali e componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri dell'ente aggiudicatore in sede di collaudo.

2. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del D.L., completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

3. La D.L. si riserva la facoltà di eseguire campionamenti e analisi chimiche, fisiche e geotecniche a sorpresa sulla qualità e sulle caratteristiche dei materiali forniti, con frequenza massima di n.1 analisi ogni 1.000 metri cubi di materiale. I relativi costi sono a carico dell'appaltatore.

TITOLO 3 – FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

IV. MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI

1. Il D.L. propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi, alle condizioni e secondo le modalità previste dal sub-paragrafo 4.2 del disciplinare di gara e dall'articolo 106 del codice. Il D.L. risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose.

2. In caso di modifiche al progetto non disposte dal D.L., quest'ultimo fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'appaltatore stesso.

3. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è corredata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

4. Le variazioni sono stimate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

-
- a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate, avendo a riferimento i prezzi di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, all'esito del contraddittorio tra D.L. ed appaltatore, approvati dal RUP.
5. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 4 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dall'ente aggiudicatore, su proposta del RUP. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così approvati, l'ente aggiudicatore può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi s' intendono definitivamente accettati.
6. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del codice, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base del prezziario regionale, solo per l'eccedenza rispetto al 10% del prezzo originario e, comunque, in misura pari alla metà.
7. Il D.L. può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

V. CONTESTAZIONI E RISERVE

1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il D.L., nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il D.L. omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente all'ente aggiudicatore la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'ente dovesse essere tenuto a sborsare.
5. Nei casi contemplati dagli artt. 3 comma 1 ult. cpv, 5 commi 9 secondo cpv, 14 terzo cpv, 8 comma 6 secondo cpv, 10 comma 4 terzo cpv, art. 14 comma 1, lett. e) del D.M. 48/2018, l'appaltatore formula riserve, esplicandole e quantificandole nel registro di contabilità nei termini ivi previsti, a pena di decadenza.

VI. SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, non prevedibili al momento della stipulazione contrattuale, il D.L. può disporre la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 107 commi 1, 3 e 4 del Codice.

2. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità, ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 del Codice.
3. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del Codice, il D.L. dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il D.L. lo comunica al RUP, affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il D.L. procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'appaltatore e riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'appaltatore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al D.L. perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
5. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
6. Il D.L. è responsabile nei confronti dell'ente aggiudicatore dell'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del codice.
7. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'art. 107 del codice, trova applicazione la disciplina transitoria dettata dall'art. 5 del D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020.

VII. PROROGHE

1. L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso, la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'ente aggiudicatore. Sull'istanza di proroga decide il RUP sentito il D.L., entro trenta giorni dal suo ricevimento.
2. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:
 - a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) adempimento di prescrizioni o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal D.L. o da organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

- c) esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, strutture e impianti, salvo che siano ordinati dal D.L. o espressamente approvati da questa;
- d) tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dall'ente aggiudicatore, dal D.L., dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o, in caso di reiterate violazioni, della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

3. Le cause sopra elencate non possono altresì costituire motivo di sospensione dei lavori e disapplicazione di penali.

VIII. DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dei lavori oggetto dell'appalto è fissata in giorni 365 naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

IX. PENALI

1. Nel caso di ritardata esecuzione dei lavori affidati, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata la penale pari all'1 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale. Le fattispecie di ritardo sanzionabili sono le seguenti:

- a) inizio lavori successivamente alla data fissata nell'ordine di servizio del D.L.;
- b) ripresa lavori succedanea al verbale di sospensione, rispetto alla data fissata nell'ordine di servizio;
- c) violazione dei termini imposti dall'ordine di servizio del D.L. per il ripristino di opere non accettabili o danneggiate.

2. Le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e in dettaglio al RUP da parte del D.L., immediatamente al loro verificarsi. Le penali sono applicate escutendo la garanzia definitiva, oppure in sede di conto finale nell'ambito delle verifiche di corretta esecuzione.

3. Ai fini della contestazione degli addebiti opera la disciplina prevista dal comma 3, secondo e terzo periodo, dell'art. 108 del codice.

4. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare l'applicazione, anche cumulativa, di penali eccedenti il 10% dell'importo di contratto, l'ente aggiudicatore risolve il contratto in danno dell'appaltatore.
5. Le penali non pregiudicano il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dall'ente a causa dei ritardi.
6. Il risarcimento dovuto all'appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice è quantificato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti, rispettivamente, al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal D.L.;
 - d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

X. PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti sono effettuati per stati d'avanzamento nella misura ciascuno di almeno € 500.000,00 (euro cinquecentomila//00), nel rispetto dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute.

Detti pagamenti sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e, comunque, entro il termine non superiore a sette giorni dalla suddetta adozione.

La contabilità è approvata dal D.L. o dall'assistente che ha effettuato le verifiche sulla corretta esecuzione dei lavori.

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- b) incrementato della quota relativa agli oneri di sicurezza da rischio interferenziale;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo del codice, da liquidarsi in sede di conto finale;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

La D.L. redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il, con l'indicazione della data di riferimento, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento da parte del RUP (l'art. 14, comma 1, lett. c e d, D.M. 49/2018).

XI. PAGAMENTI A SALDO – RESPONSABILITA' PER DIFFORMITA' E VIZI

1. Ai fini della compilazione del conto finale operano le prescrizioni dell'art. 14 comma 1 lett. e) e comma 5 del D.M. n. 49/2018.

2. Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal D.L. e trasmesso al RUP; con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al successivo comma 4.

3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 giorni, formula in ogni caso una propria relazione al conto finale nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle riserve iscritte nel registro di contabilità dall'appaltatore per le quali non siano intervenute la transazione o l'accordo bonario.

4. Considerata la particolare natura del contratto, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 12, codice, la rata di saldo, comprensiva della ritenuta d'acconto di cui al precedente articolo, è corrisposta entro 60 (sessanta) giorni dal certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di fattura.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente aggiudicatore prima che il certificato di collaudo provvisorio assuma carattere definitivo, decorsi due anni dalla relativa emissione, in coerenza al regime stabilito dall'art. 102 commi 3 e 5 del codice.

7. Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013;
- b) agli adempimenti delle obbligazioni assunte dall'appaltatore nei rapporti con i subappaltatori e subcontraenti, qualora siano stipulati contratti di subappalto o subcontratti, salvo che ricorrano le ipotesi previste dall'art. 103 comma 13, del codice;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 2, comma 9, della L. n. 286 del 2006, all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per l'ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta, l'ente aggiudicatore provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'appaltatore.

XII. CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'ente aggiudicatore.

XIII. GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del codice è richiesta una garanzia definitiva da costituire, a scelta dell'appaltatore, con una delle modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del medesimo codice, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

2. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per l'ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. L'ente aggiudicatore può valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati, con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del codice.

7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente aggiudicatore.

8. L'importo della garanzia definitiva è ridotto secondo quanto stabilito dell'articolo 93, comma 7, richiamato dall'art. 103, comma 1, ultimo cpv, del codice.

XIV. ASSICURAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza contro i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi.

2. La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La garanzia assicurativa contro i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire i danni subiti dall'ente aggiudicatore a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «contractors all risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori supplementari affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 3.000.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili all'ente aggiudicatore.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, atteso il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48, comma 5, del codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

7. Per quanto concerne la gestione di eventuali sinistri, si applica la disciplina contemplata dall'art. 11 del D.M. n. 49/2018.

XV. SUBAPPALTO

1. Il subappalto o il sub-affidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del codice, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento) dell'importo totale dei lavori.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'ente aggiudicatore alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l'omissione delle indicazioni implica che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso l'ente aggiudicatore almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare:

- se al subappaltatore sono affidati apprestamenti, impianti o altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza ai costi di sicurezza ivi previsti;

- l'inserimento delle clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità del contratto di subappalto;

- l'individuazione delle lavorazioni affidate, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione;

- l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e quella a misura, in modo da consentire alla D.L. e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'art. 105, comma 14, codice;

2) della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere resa da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'ente aggiudicatore ai sensi della lettera b), trasmetta al medesimo:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e classifica dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

-
- 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del codice, nonché l'insussistenza nei confronti del subappaltatore di alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dall'ente aggiudicatore in seguito a richiesta dell'appaltatore.
4. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, codice, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, apprestamenti, impianti o altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono stabiliti in conformità al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; l'ente aggiudicatore, per il tramite del DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere all'ente aggiudicatore, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio POS.
5. Le presenti disposizioni si applicano ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
7. Per quanto attiene alle modalità di verifica del rispetto degli obblighi del subappaltatore, da eseguirsi a cura del D.L., si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 7 del D.M. n. 49/2018.

XVI. RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO – CONTRATTI ASSIMILATI AL SUBAPPALTO

1. L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'ente aggiudicatore per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della realizzazione di lavori subappaltati.

2. Il D.L. e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto delle condizioni di ammissibilità ed esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con il conseguente diritto potestativo, per l'ente aggiudicatore, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, conv. dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, terzo periodo, codice è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

XVII. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. L'ente aggiudicatore provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nelle sole ipotesi contemplate dall'art. 105 comma 13 codice.

XVIII. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'ente aggiudicatore ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 108 del codice.
2. L'ente aggiudicatore deve risolvere il contratto qualora ricorrano le condizioni stabilite dal comma 2 dell'art. 108 del codice.
3. Inoltre, l'ente aggiudicatore ha facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione, nei seguenti casi:
 - inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto;
 - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione;
 - azioni od omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività, irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto n. 81 del 2008, ovvero ripetizione di violazioni

in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art.27, comma 1-bis, del citato decreto n. 81 del 2008.

5. Trova in ogni caso applicazione la disciplina dettata dall'art. 108 commi 1 bis, 3, 5, 6,7, 8, 9 del codice.
6. Nell'ipotesi di ritardo rispetto al cronoprogramma o al programma esecutivo dei lavori superiore ai 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, imputabili all'appaltatore, l'ente aggiudicatore assegna un termine non inferiore ai 10 (dieci) giorni per ultimare i lavori stessi; qualora quest'ultimo termine decorra inutilmente, viene redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore e il contratto viene risolto ai sensi dell'art. 108, comma 4 del codice.
7. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'ente aggiudicatore in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'ente aggiudicatore può trattenere l'importo maturato a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori realizzati, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

XIX. DISCIPLINA ANTIMAFIA – PATTO DI INTEGRITA', PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, non devono sussistere gli impedimenti previsti dagli articoli 66 e 67 del citato decreto; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia, mediante consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto, nonché dell'art. 3, commi 2,3,4 del D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020.
3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità o il patto di integrità al quale aderisce l'ente aggiudicatore in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012.
4. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegata.
5. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
6. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, consultabile accedendo al sito istituzionale dell'ente aggiudicatore all'indirizzo www.ags.vr.it, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R..

XX. FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DEI LAVORI

1. Le funzioni e i compiti del D.L., a fronte della intervenuta ultimazione dei lavori, sono regolate dall'art. 12 del D.M. n. n. 49/2018.
2. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la D.L. redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la D.L. procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla D.L., fatto salvo il risarcimento del danno all'ente aggiudicatore. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal par. IX del presente capitolato d'oneri, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte dell'ente aggiudicatore, da effettuarsi entro i termini previsti dal par. XXI.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla D.L. le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La D.L. non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 2, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui al par. XI del presente capitolato.
La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:
 - a. condotte fognarie e idriche;
 - b. impianti tecnologici.

XXI. COLLAUDO

1. Il certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell'art. 102 del codice, è emesso entro il termine perentorio di 2 (due) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo s'intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Gli oneri relativi alle attività di collaudo delle tubazioni, degli impianti e di quanto eseguito sono a carico dell'appaltatore, comprese le spese di laboratorio (es. prova materiali, operazioni di sanificazione eseguite da laboratorio esterno certificato, analisi di potabilità a seguito di sanificazione delle condotte, prove di tenuta eseguite da parte di ditta esterna certificata).

XXII. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La presa di possesso da parte dell'ente aggiudicatore avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo dal D.L., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

2. Se l'ente aggiudicatore non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione.

XXIII. ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita nei limiti quantitativi di cui all'art. 106, comma 2, lett. b) del Codice, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.
2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dall'ente aggiudicatore; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

XXIV. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali modifiche o varianti contrattuali sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi, ai sensi del precedente par. IV.
3. Il prezzario di riferimento in via ufficiale è quello della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del Codice;
4. Ove le modifiche o varianti contrattuali comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, trova applicazione il comma 5 del citato par. IV.

XXV. STRUMENTI ELETTRONICI DI CONTABILITA' E DI CANTIERE

1. La gestione contabile del cantiere viene eseguita mediante utilizzo di strumenti elettronici su piattaforma telematica, ai sensi dell'art. 15 del D.M. 49/2018; l'ente aggiudicatore ha in uso la piattaforma software STR VISION Construction Project Management.
2. Le contabilità di cantiere devono essere trasmesse al D.L. in forma digitale, mediante file in formato compatibile con il software in uso all'ente aggiudicatore (formato STR o formato XPWE in caso di interoperabilità con il software Acca Primus).

XXVI. ESECUZIONE URGENTE

L'esecuzione dei lavori è autorizzata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, codice, nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a, D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020.

XXVII. CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI

I lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente capitolato speciale d'appalto, che deve essere sottoscritta dall'offerente ("dichiarazione di conformità a standard sociali minimi").

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'ente aggiudicatore, della conformità agli standard, l'aggiudicatario è tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'ente aggiudicatore ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione;
2. fornire, su richiesta dell'ente aggiudicatore ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'ente aggiudicatore o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte dell'ente stesso;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'ente aggiudicatore, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'ente, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

XXVIII. MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato in parte "a corpo" e in parte a misura.
2. I prezzi dell'elenco prezzi unitari, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari" da applicare alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche o varianti, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del codice.
4. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del codice.

XXIX. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti il contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari

o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

XXX. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermo restando quanto riportato nell'art. n.ro 22 del capitolato speciale d'appalto – specifiche tecniche (elaborato R_04_H020_r01_cap_tec) sono a carico dell'appaltatore gli oneri che seguono:

1. il 10 % della fornitura delle tubazioni (ghisa e vetroresina) deve essere disponibile entro 20 gg dall'affidamento (in detta percentuale, con riferimento alla ghisa, devono rientrare sia tubi con giunto antisfilamento che standard);
2. fornitura ed installazione di 10 TOTEM autoportanti così composti: i materiali utilizzati dovranno essere armonizzati con il territorio e conformi alle normative che impone la Sovrintendenza, b 50 x 170 h cm. I totem dovranno divulgare le informazioni in forma interattiva tramite un racconto visualizzabile e unibile grazie all'inserimento di materiali multimediali fruibili con QRcode "progetto collettore" e accorgimenti tecnici funzionali all'accessibilità;
3. nell'area scelta dell'ente aggiudicatore, a maggior visibilità (es. piazza di Lazise o vicinanze della passeggiata principale), l'appaltatore deve provvedere al posizionamento di una sezione di tubo in ghisa da 600 mm e PRFV DN 1200 mm su piedistallo illuminato, con totem di comunicazione, previsto delle caratteristiche di cui al punto 2, che descriva i lavori realizzandi e la valenza del progetto per il territorio e l'ambiente. Le informazioni devono essere fruibili sia in modo iterattivo che in formato multimediale, attraverso un QRcode;
4. realizzazione di un video 3D che illustri i lavori realizzandi. Il video deve essere disponibile in tre lingue: inglese, italiano, tedesco e caricabile all'interno dei totem;
5. realizzazione di uno storytelling acustico per i non vedenti;
6. nel corso dei lavori l'appaltatore deve effettuare ogni quindici giorni un volo con drone al fine di aggiornare lo stato di avanzamento su siti web, social network e QRcode "progetto collettore". A fine lavori, l'appaltatore deve consegnare all'ente aggiudicatore un video con l'evoluzione del cantiere.
7. saranno a carico dell'appaltatore gli oneri per le pratiche autorizzative di allaccio, collegamenti alla linea elettrica, consumi elettrici;
8. i totem devono essere forniti, installati e funzionanti sin dal primo giorno di inizio lavori;
9. gli oneri economici connessi al perfezionamento di eventuali intese negoziali (es. servitù di passaggio temporanee, ecc.) con i titolari di aree transitabili ai fini dell'accesso ai cantieri sono integralmente a carico dell'appaltatore.

XXXI. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE.

1. L'appaltatore predisporre e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, scelte imprenditoriali e organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione in coerenza ai tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro due

giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erranee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'ente aggiudicatore, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario a migliorare l'esecuzione dei lavori.

In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

XXXII. CONTROVERSIE

È esclusa la competenza arbitrale e la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale di Verona.

XXXIII DISPOSIZIONI FINALI

Trovano applicazione suppletiva le previsioni dettate dal D.P.R. n. 49/2018 (artt. 215), nonché del D. lgs n. 50/2016 (art. 114, comma 8).

Gli oneri e obblighi del presente articolo sono da intendersi compensati nelle voci di prezzo contrattuali e pertanto nell'importo totale dei lavori soggetti a ribasso.

ALLEGATO - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Allegato n.....

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto.....

in qualità di rappresentante legale di.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- *le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- *la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- *la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- *la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- *la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";³*
- *art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";⁴*
- *la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).*

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:**Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)**

- *I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*
- *L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).*
- *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*
- *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- *E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.*
- *Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.*

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

³ Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

⁴ Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".